



Istituto Comprensivo



S. Quasimodo



Agrigento

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di I GRADO ad INDIRIZZO MUSICALE

Via M. Amari, 4 - 92100 Agrigento - tel. 0922/597521 - fax 0922/598939

C.F. 80005350840 – email agic82400c@istruzione.it – pec agic82400c@pec.istruzione.it

<http://www.icquasimodoagrigeno.edu.it>

Circ. n. 36 – a.s. 2022/23

I. C. STATALE "S. QUASIMODO" AG
Prot. 0007813 del 03/10/2022
II-2 (Uscita)

- A tutti i docenti
- Ai genitori degli alunni
- Al Direttore sga
- Ai collaboratori scolastici
- Al Sito web
- All'Albo Online

Oggetto: Elezioni dei consigli di classe – interclasse - intersezione a.s. 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, art. 5;
- VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991, artt. 21 e 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota del MI prot. 24462 del 27/09/2022

INDICE

LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE-INTERCLASSE-INTERSEZIONE - Componente genitori **MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022.**

Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nelle aule delle classi frequentate dai figli si terrà l'assemblea dei genitori con il seguente O.d.G.:

1. Comunicazione introduttiva del docente coordinatore delegato del Dirigente Scolastico illustrante le problematiche didattico-educative connesse alla partecipazione alla gestione democratica della scuola e alle modalità di espressione del voto;
2. Presentazione linee generali del PTOF;
3. Situazione della classe ed esame dei primi eventuali problemi;
4. Finalità e compiti del Consiglio di intersezione/interclasse/classe (Cfr. D.L.gs. n. 297/94, in calce alla presente Circolare);
5. Modalità di costituzione del Seggio elettorale, che deve essere composto da tre genitori, uno dei quali espletterà le funzioni di Presidente;
6. Varie ed eventuali.

Vengono delegati a presiedere le assemblee dei genitori i docenti coordinatori di classe



Ai sensi del comma 4 art. 22 O.M. 215/91 in ciascuna classe/sezione deve essere costituito un seggio. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di un'altra classe nella quale, a tal fine, è trasferito l'elenco degli elettori, l'urna ed il materiale elettorale. In mancanza di genitori il seggio può essere composto da soli docenti.

Alle ore 16,00 avrà luogo l'insediamento del seggio e successivamente l'inizio delle votazioni che termineranno alle ore 18.00.

Immediatamente dopo avrà inizio lo scrutinio.

A tal fine si precisa che:

- Non è prevista la presentazione di alcuna lista;
- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;
- Entrambi i genitori degli alunni delle Sezione/Classi hanno diritto di voto attivo (possono votare) e passivo (possono essere votati).
- Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia, ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza per uno qualunque dei genitori della classe/sezione e risulterà eletto il genitore che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
- Nella Scuola Secondaria di I Grado, ogni genitore può esprimere fino a due preferenze. Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i quattro genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio;

I responsabili dei plessi sono invitati a controllare che lo svolgimento di tutte le operazioni avvenga con regolarità e sollecitudine.

I componenti la Commissione Elettorale presenzieranno nel pomeriggio nella sede centrale per fornire la necessaria assistenza.

Terminate le operazioni di voto i componenti del seggio cureranno lo scrutinio e la stesura del verbale.

I risultati dei seggi saranno raccolti in appositi verbali riassuntivi della commissione elettorale e saranno consegnati c/o gli uffici della presidenza.

Si puntualizza che tutti i docenti non delegati sono tenuti a presentarsi a scuola puntualmente alle ore 15,00 ed a collaborare con l'ufficio di presidenza per tutta la durata delle elezioni.

Si confida nella cortese collaborazione di ciascuno

[Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#)

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione PARTE I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe:

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso



plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
 - a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
 - b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
 - c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
 - d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.

Il Dirigente scolastico

dott.ssa Mellina Librici

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa